

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
per la fornitura di scambiatori di calore e sistemi di
APROVIS Energy Systems Italia S.r.l.
con sede legale in Via F. Crispi 9, 39100 Bolzano, (CG)

I. Ambito di applicazione

1. Le nostre condizioni generali di contratto (in seguito brevemente "CG") si applicano esclusivamente a imprenditori e persone giuridiche di diritto privato e pubblico.
2. Le nostre CG valgono in esclusiva. Condizioni diverse dell'acquirente non vengono riconosciute, a meno che non ne venga espressamente accettata per iscritto la validità delle condizioni divergenti. Le nostre CG si applicano anche se l'esecuzione della fornitura all'acquirente viene effettuata senza riserve, anche se siamo a conoscenza che le condizioni dell'acquirente sono in contrasto con le nostre CG o si discostano da esse.
3. Le nostre CG valgono anche su tutte gli affari futuri con l'acquirente, anche senza bisogno di esplicito riferimento.

II. Offerte, documenti d'offerta, conferme d'ordine

1. I nostri preventivi di fornitura sono vincolanti per 14 giorni, salvo diverso accordo esplicito.
2. Ci riserviamo tutti i diritti di proprietà, i diritti d'autore e i diritti di proprietà industriale su tutti i nostri documenti e le informazioni (ad es. preventivi di fornitura, bozze, schizzi, disegni, piani, campioni, modelli, calcoli) di natura fisica e non, anche in formato elettronico. Tali documenti o informazioni non possono essere utilizzati, riprodotti o resi accessibili a terzi senza il nostro consenso e devono essere restituiti su richiesta.
3. L'ordine è un'offerta vincolante. Possiamo accettare questa offerta entro due settimane espressamente o inviando la merce all'acquirente e - se concordato - installandola.
4. Per l'entità della nostra fornitura e del nostro servizio vale esclusivamente la nostra conferma d'ordine, a meno che non sia stato espressamente concordato diversamente.

III. Autorizzazione di esportazione, autorizzazione di trasferimento

1. Se per la consegna in un Paese terzo è richiesta un'autorizzazione di esportazione oppure se per la consegna in uno Stato membro dell'Unione Europea è richiesta un'autorizzazione di trasferimento, l'offerta, la conferma d'ordine e la stipula del contratto sono subordinate alla condizione che l'autorizzazione richiesta sia rilasciata dall'autorità competente.
2. Il fornitore si impegna a richiedere all'autorità competente un'autorizzazione di esportazione o di trasferimento. I relativi costi sono a carico dell'acquirente.
3. Se l'autorizzazione di esportazione o di trasferimento non viene concessa per qualsiasi motivo giuridico, il contratto non si intende stipulato. Il fornitore non avrà ulteriori obblighi, in particolare non sarà tenuto al risarcimento dei danni.
4. Le clausole da III. 1. a III. 3. di cui sopra si applicano anche a negozi commerciali e di intermediazione che richiedono un'autorizzazione nonché ai servizi di assistenza tecnica, quali servizi di riparazione, manutenzione, messa in servizio o servizi simili, per i quali è obbligatorio un'autorizzazione.

5. Le merci prodotte e distribuite dal fornitore sono destinate esclusivamente a clienti di Paesi e a persone, organizzazioni e associazioni che rispettano le norme di controllo delle esportazioni applicabili - in particolare per quanto riguarda l'utilizzo previsto - e che non si trovano sugli elenchi di sanzioni dell'UE o dell'ONU, ovvero nei confronti delle quali non esiste alcun embargo.

6. Qualsiasi esportazione verso Paesi terzi o trasferimento verso Stati membri dell'UE senza autorizzazione di esportazione o trasferimento in conformità alle disposizioni applicabili o verso destinatari contenuti nell'elenco di sanzioni dell'UE o dell'ONU, o qualsiasi uso dei beni forniti dal fornitore che non sia consentito dalle disposizioni applicabili, sarà - se non espressamente concordato diversamente - inammissibile e l'acquirente sarà tenuto al risarcimento del danno nei confronti del fornitore.

IV. Prezzi e pagamenti

1. I prezzi da noi indicati si intendono netti franco fabbrica, compreso il caricamento in fabbrica, ma esclusi imballaggio, trasporto, assicurazione del trasporto, scarico, installazione, montaggio e IVA come per legge. L'IVA applicabile per legge sarà addebitata separatamente in ogni caso.

2. In caso di variazioni dell'aliquota IVA siamo autorizzati ad adeguare i prezzi in base alla variazione dell'aliquota IVA intervenuta.

3. Il fornitore si riserva il diritto di aumentare i prezzi per i contratti con termine di consegna concordato di oltre 4 mesi dalla stipula del contratto in base agli aumenti del costo del lavoro o dei prezzi dei materiali verificatisi. Se l'aumento dovesse ammontare a più del 5% del prezzo concordato, l'acquirente avrà il diritto di recedere dal contratto.

4. Se non diversamente espressamente concordato, il pagamento da parte dell'acquirente sarà effettuato senza alcuna detrazione sul conto del fornitore come segue:

- il 30 % del prezzo è esigibile al ricevimento della conferma d'ordine da parte dell'acquirente,

- il restante 70 % del prezzo totale è esigibile entro un mese dalla consegna o dall'immagazzinamento su istruzione dell'acquirente o dal trasferimento del rischio.

5. È esclusa la compensazione da parte dell'acquirente con pretese riconvenzionali di qualsiasi tipo, a meno che la pretesa di compensazione non sia incontestata, da noi riconosciuta o accertata giudizialmente in modo definitivo.

6. L'acquirente avrà diritto di ritenzione solo in caso di pretese non contestate, da noi riconosciute, accertate giudizialmente che si fondono sullo stesso rapporto contrattuale.

7. Il fornitore emetterà fattura per le proprie prestazioni in formato elettronico.

V. Tempi di consegna

1. Le date e termini indicati dal fornitore sono vincolanti solo se espressamente da noi confermati come termini essenziali.

2. L'inizio della decorrenza del termine di consegna è in ogni caso subordinato al chiarimento di tutte le questioni commerciali e tecniche tra le parti contraenti, all'ottenimento di tutte le autorizzazioni e approvazioni necessarie e all'adempimento da parte dell'acquirente di tutti gli obblighi a suo carico, come ad esempio la fornitura dei necessari certificati ufficiali o autorizzazioni o il versamento dell'acconto. In

caso contrario, il termine di consegna sarà prorogato di conseguenza. Ciò non si applica nel caso in cui il ritardo fosse imputabile al fornitore.

3. Il termine di consegna si considera rispettato nel momento in cui l'oggetto della fornitura abbia lasciato lo stabilimento del fornitore alla data di scadenza o quando l'acquirente sia stato informato che la merce è pronta per la spedizione. Qualora sia necessario la verifica dell'opera, fa fede - salvo in caso di rifiuto giustificato - la data prevista per la verifica dell'opera o, in alternativa, la comunicazione della disponibilità di eseguire la verifica.

4. Se viene ritardata la spedizione o l'esecuzione della verifica della fornitura per motivi imputabili all'acquirente, dopo 14 giorni dalla comunicazione della disponibilità alla spedizione o della disponibilità ad eseguire la verifica gli verranno addebitati i costi sostenuti a causa del ritardo.

5. L'acquirente può recedere dal contratto senza preavviso se per il fornitore l'intera prestazione è divenuta definitivamente impossibile prima del trasferimento del rischio. L'acquirente può inoltre recedere dal contratto se una parte della fornitura è divenuta definitivamente impossibile e l'acquirente ha un giustificato motivo per rifiutare la fornitura parziale. In caso contrario, l'acquirente deve pagare il prezzo contratto relativo alla consegna parziale. Lo stesso vale se il fornitore non è in grado di adempiere al contratto. Per il resto si applica la cifra XI.

Se l'impossibilità o l'incapacità si verificano quando l'acquirente è in mora nel verificare la fornitura o se l'acquirente è l'unico o il principale responsabile di tali circostanze, rimane obbligato di pagare il corrispettivo.

6. Il verificarsi di un'inadempienza da parte del fornitore richiede in ogni caso una messa in mora da parte dell'acquirente di adempiere entro un congruo termine. Il risarcimento dei danni dovuti al ritardo sarà limitato ai danni prevedibili e tipici, e se il superamento del termine è addebitabile al fornitore. In caso di negligenza lieve, la richiesta di risarcimento per i danni causati dal ritardo sarà limitata al 5% del prezzo concordato. La limitazione della nostra responsabilità non si applica nei casi di cui alle cifre XI. 2. e XI. 4.

VI. Forza maggiore

Il fornitore anche nel caso di termini e date concordate in modo vincolante non sarà responsabile di ritardi dovuti a cause di forza maggiore o a eventi che rendano la fornitura di servizi per lui significativamente più difficile o impossibile - anche se si verificano presso i fornitori o i subappaltatori del fornitore o i loro subfornitori -, a meno che il fornitore non sia responsabile del problema o si trova già in mora con la sua prestazione per un altro motivo.

La forza maggiore comprende tutti gli eventi imprevedibili e inevitabili che sono al di fuori del controllo del fornitore e che non avrebbero potuto essere evitati nelle circostanze date con mezzi ragionevoli e appropriati. Si tratta in particolare di condizioni meteorologiche sfavorevoli e catastrofi naturali (ad es. terremoti, incendi, inondazioni, tempeste), disordini politici (ad es. guerre, guerre civili, rivoluzioni), atti di terrorismo, misure ufficiali, interruzioni del lavoro causate da circostanze politiche o economiche, embarghi, interruzioni operative, scioperi, serrate, carenza di personale, misure di quarantena, malattie (ad esempio, epidemie o rischi epidemici, pandemie) e altre calamità, pirateria, mancanza di materie prime e forniture necessarie, mancanza di mezzi di trasporto, ritardi nei trasporti dovuti a interruzioni del traffico.

Tali ritardi daranno diritto al fornitore di rinviare l'esecuzione per la durata dell'impedimento più un ragionevole periodo di avviamento, per un periodo in ogni caso non superiore a quattro mesi, a condizione che il fornitore abbia comunicato all'acquirente il ritardo e la sua prevedibile durata immediatamente dopo il verificarsi dell'impedimento.

Il fornitore sarà tenuto a porre rimedio ai ritardi verificatisi nella misura in cui ciò sia per lui possibile e tollerabile a un costo economico ragionevole.

Nel caso in cui il ritardo si protragga per più di quattro mesi, dopo la scadenza di tale periodo l'acquirente avrà il diritto di concedere al fornitore un ragionevole periodo di tolleranza e può, dopo la scadenza infruttuosa del periodo di tolleranza, recedere dal contratto. Anche in questo caso, l'acquirente non potrà avanzare alcuna richiesta di risarcimento danni nei confronti del fornitore, a meno che quest'ultimo non sia responsabile dell'impedimento o non si trovava già in mora con la sua prestazione per un altro motivo. Tuttavia, le prestazioni fino a quel momento eseguiti saranno fatturate in base ai prezzi contrattuali e devono essere pagati dall'acquirente. L'acquirente non può inoltre chiedere il risarcimento di danni consequenziali o mancato guadagno.

VII. Trasferimento del rischio, verifica dell'opera

1. Il rischio passa all'acquirente nel momento in cui l'oggetto della fornitura lascia lo stabilimento, anche in caso di consegne parziali o se il fornitore si è assunto altre prestazioni, ad esempio i costi di spedizione o la consegna e il montaggio.
2. Se deve avvenire una verifica dell'opera presso l'acquirente, il suddetto trasferimento del rischio rimane inalterato.
3. Se la verifica dell'opera deve essere effettuato presso l'acquirente, essa deve avvenire immediatamente dopo la consegna o, in alternativa, dopo la comunicazione di disponibilità alla verifica da parte del fornitore. In caso di difetti minori l'acquirente non può rifiutare la verifica.
4. Se la spedizione è ritardata o non avviene per circostanze non imputabili al fornitore, il rischio passa all'acquirente dal giorno della comunicazione di disponibilità alla spedizione.

VIII. Assicurazione sul trasporto, danni da trasporto

1. Il fornitore ha il diritto, ma non l'obbligo, di stipulare un'assicurazione sul trasporto a spese dell'acquirente. La somma assicurata si basa sul valore della merce.
2. Se la merce viene consegnata con evidenti danni da trasporto, l'acquirente è tenuto a denunciare tali danni al trasportatore (ad es. ferrovia, ufficio postale o spedizioniere) il prima possibile e a contattarci immediatamente affinché possiamo far valere i nostri diritti nei confronti del trasportatore o di un'eventuale assicurazione sul trasporto. Questa disposizione non limita i diritti e gli obblighi di legge e contrattuali dell'acquirente.

IX. Riserva di proprietà

1. I beni consegnati rimangono di nostra proprietà fino al completo pagamento. Ci riserviamo la proprietà degli articoli consegnati fino all'estinzione di tutti i crediti, anche futuri, nei confronti del cliente derivanti dal rapporto commerciale. La riserva di proprietà si estende anche al saldo riconosciuto nella misura in cui registriamo i crediti nei confronti dell'acquirente in fatture correnti (riserva di conto corrente).
2. Il cliente è tenuto a trattare con cura la merce consegnata; in particolare, è tenuto ad assicurarla adeguatamente a proprie spese contro i danni da incendio, acqua e furto per una somma pari al valore di

sostituzione. In caso si rendessero necessari lavori di manutenzione ed ispezione, l'acquirente deve eseguirli tempestivamente e a proprie spese.

3. Il cliente è tenuto a comunicarci immediatamente per iscritto l'eventuale pignoramento dei beni soggetti a riserva di proprietà o altri interventi da parte di terzi e a informare i creditori pignoratizi della nostra riserva di proprietà, in modo da consentirci di azionare l'opposizione ai sensi dell'art. 619 c.p.c.. Se e nella misura in cui il terzo non è in grado di rimborsarci le spese giudiziarie e stragiudiziali per un'opposizione ai sensi dell'art. 619 c.p.c., l'acquirente è tenuto a rimborsare la perdita da noi subita.

4. L'acquirente può rivendere o lavorare i beni forniti nell'ambito della normale attività commerciale, a meno che abbia già ceduto a terzi il credito nei confronti del suo partner contrattuale o abbia concordato un divieto di cessione. Al fine di garantire l'adempimento dei nostri crediti, il cliente cede in via prioritaria già adesso tutti i crediti, anche futuri, per l'importo finale in fattura, IVA inclusa, derivanti da una rivendita dei beni consegnati con tutti i diritti accessori per l'importo del valore dei beni da noi forniti. Con la presente accettiamo la dichiarazione di cessione dell'acquirente.

5. Se i beni soggetti a riserva di proprietà sono installati come componenti essenziali sul fondo di proprietà dell'acquirente, l'acquirente già adesso dichiara di cedere al fornitore i crediti derivanti dalla vendita del fondo o dei collegati diritti per un importo pari al valore della fattura dei beni soggetti a riserva di proprietà con tutti i diritti accessori.

6. Se i beni soggetti a riserva di proprietà sono installati da o per conto dell'acquirente come componenti essenziali su un fondo di proprietà di terzi, l'acquirente già adesso dichiara di cedere i diritti di credito nascenti nei confronti del terzo ovvero nei confronti di colui che è interessato per l'importo del valore della fattura dei beni soggetti a riserva di proprietà con tutti i diritti accessori.

7. In caso di lavorazione, combinazione e commistione dei beni soggetti a riserva di proprietà con altri beni a cura dell'acquirente, abbiamo diritto alla comproprietà del nuovo bene nel rapporto tra il valore di fattura dei beni soggetti a riserva di proprietà e il valore degli altri beni. Se la combinazione o la commistione viene effettuata in modo tale che il bene dell'acquirente debba essere considerato come bene principale, si conviene che l'acquirente trasferisca la comproprietà in modo proporzionale. L'acquirente è tenuto a custodire gratuitamente la nostra proprietà esclusiva o la comproprietà.

8. Siamo tenuti a svincolare le garanzie a noi spettanti su richiesta dell'acquirente, nella misura in cui il valore delle garanzie superi di oltre il 10% i crediti da garantire; la scelta delle garanzie da svincolare spetta al fornitore.

9. Ai fini dell'opponibilità della riserva di proprietà ai sensi dell'art. 1524 c.c., le parti concordano che l'acquirente sottoscrive le presenti CG ed accetta espressamente la presente clausola di riserva di proprietà ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. mediante firma apposita e trasmette le presenti CG insieme all'ordine d'acquisto al fornitore a mezzo PEC. L'accettazione dell'ordine d'acquisto all'acquirente da parte del fornitore viene firmata digitalmente e marcata con timbro temporale, nonché trasmessa tramite PEC all'acquirente.

X. Garanzia per vizi

1. In caso di vizi, si applicano le disposizioni di legge, nella misura in cui non vi siano limitazioni/divergenze derivanti da quanto segue.

2. I vizi devono essere denunciati dall'acquirente entro otto (8) giorni dalla loro scoperta, altrimenti decade dalla garanzia per vizi.

3. L'azione della garanzia per vizi si prescrive dopo un (1) anno dalla consegna o dalla verifica del bene ai sensi dell'art. 1495 c.c..

Vizi della cosa:

4. In deroga ai diritti di garanzia per vizi previsti dalla legge ai sensi dell'art. 1492 c.c., di riduzione del prezzo e risoluzione del contratto, al fornitore viene concessa la possibilità di riparazione; questo significa che tutte le parti che si rivelano difettose a causa di una circostanza verificatasi prima del trasferimento del rischio devono essere, a discrezione del fornitore, riparate o sostituite gratuitamente in base alle seguenti disposizioni. La scoperta di tali vizi deve essere comunicata al fornitore immediatamente per iscritto e in ogni caso entro il termine di denuncia di otto (8) giorni come previsto dalla legge. I pezzi sostituiti diventano di proprietà del fornitore.

5. Al fine di permettere al fornitore la riparazione e la fornitura dei pezzi di ricambio che ritiene necessario l'acquirente dovrà sempre concedere al fornitore un periodo di tempo ragionevole per adempiere; in caso contrario, il fornitore sarà esonerato dalla responsabilità per le conseguenze che ne derivano. In casi urgenti in cui la sicurezza operativa è messa a rischio o per evitare danni sproporzionati, l'acquirente dovrà informare senza indugio il fornitore e consultarsi con quest'ultimo per determinare se esso intenda rimediare personalmente o se e in che misura l'acquirente può provvedere lui stesso in sostituzione o può incaricare terzi e in tal caso, richiedere al fornitore il rimborso dei costi sostenuti. Per il caso che l'acquirente non dovesse immediatamente informare o consultare il fornitore nei casi di cui al periodo precedente, il fornitore non sarà tenuto a rimborsare i costi della prestazione sostitutiva, a meno che egli non sia responsabile del fatto che non sia stato possibile informarlo e consultarlo.

6. In caso di riparazione o di fornitura sostitutiva, siamo tenuti a sostenere o a rimborsare tutte le relative spese necessarie, nella misura in cui queste non siano aumentate dal fatto che l'oggetto della fornitura è stato portato in un luogo diverso da quello di adempimento.

7. L'acquirente può far valere i diritti di garanzia previsti dalla legge ai sensi dell'art. 1492 c.c. solo se il fornitore lascia scadere infruttuosamente un termine congruo fissato per la riparazione o la fornitura sostitutiva, a cui ha diritto ai sensi delle presenti disposizioni. In caso di difetto di minore rilevanza, l'acquirente ha diritto solo a una riduzione del prezzo contrattuale.

8. Il fornitore non è soggetto alla garanzia per vizi nei seguenti casi: uso inadeguato o improprio, montaggio o messa in funzione errati da parte dell'acquirente o di terzi, usura naturale, manipolazione errata o negligente, manutenzione impropria, materiali d'esercizio non idonei, lavori di costruzione difettosi, terreno di costruzione non idoneo, influssi chimici, elettrochimici o elettrici - nella misura in cui non ne sia responsabile il fornitore.

9. Se l'acquirente o un terzo esegue riparazioni improprie, il fornitore non risponde delle conseguenze che ne derivano. Lo stesso vale per le modifiche apportate all'oggetto della fornitura senza il previo consenso del fornitore.

10. Senza un esplicito accordo scritto, il fornitore non risponde della conformità dei beni da lui forniti alle normative estere.

Vizi di diritto:

11. Se l'utilizzo dell'oggetto della fornitura comporta una violazione dei diritti di proprietà industriale o dei diritti d'autore in Italia, il fornitore dovrà, a proprie spese, procurare all'acquirente il diritto di continuare ad utilizzare l'oggetto della fornitura o modificarlo in modo ragionevole per l'acquirente, in modo tale che tale violazione non sussista più.

Se ciò non è possibile a condizioni economicamente sostenibili o entro un periodo di tempo ragionevole, l'acquirente avrà il diritto di recedere dal contratto. Alle suddette condizioni, anche il fornitore avrà il diritto di recedere dal contratto.

Inoltre, il fornitore terrà indenne l'acquirente da qualsiasi rivendicazione incontestata o giudizialmente definitiva dei titolari dei diritti protettivi in questione.

12. Gli obblighi del fornitore di cui alla cifra X. 11. sussistono solo se:

- l'acquirente informa immediatamente il fornitore di eventuali violazioni dei diritti di proprietà industriale o dei diritti d'autore;
- l'acquirente sostiene il fornitore in misura ragionevole nella difesa delle pretese avanzate o consente al fornitore di eseguire le misure di modifica in conformità alla cifra X. 11;
- il fornitore si riserva ogni diritto di difesa, compresi transazioni stragiudiziali;
- il vizio di diritto non si basa su un'istruzione dell'acquirente; e
- la violazione dei diritti non è stata causata dal fatto che l'acquirente ha modificato l'oggetto della fornitura senza autorizzazione o che lo abbia utilizzato in modo non conforme al contratto.

XI. Responsabilità

1. Se non diversamente previsto nelle seguenti cifre da XI. 2. a XI. 4., la nostra responsabilità per danni è esclusa. Ciò vale in particolare per pretese risarcitorie derivanti da *culpa in contrahendo* (colpa nel contrarre), per altre violazioni dei doveri, pretese derivante da illecito per il risarcimento di danni materiali e danni indiretti o consequenziali, compreso il mancato guadagno.

2. Rispondiamo dei danni nella misura in cui questi siano coperti dall'assicurazione di responsabilità civile da noi stipulata. L'acquirente può chiederci l'importo coperto dalla nostra assicurazione di responsabilità civile.

3. Siamo responsabili ai sensi delle disposizioni di legge se violiamo colpevolmente un obbligo contrattuale sostanziale, il cui rispetto è essenziale per il corretto adempimento del contratto e sul quale il cliente può regolarmente fare affidamento (il cosiddetto obbligo essenziale).

In caso di violazione di colpa lieve di un obbligo essenziale, la nostra responsabilità per danni, nella misura in cui questi non siano coperti dall'assicurazione di responsabilità civile da noi stipulata, sarà limitata al risarcimento del danno prevedibile e tipico.

4. In caso di dolo o colpa grave da parte nostra, di un rappresentante legale o di un ausiliario, rispondiamo secondo le disposizioni di legge.

5. Inoltre, le esclusioni o limitazioni di responsabilità di cui alla presente cifra XI non si applicano in caso di lesioni colpose alla vita, all'incolumità fisica o alla salute o in caso di violazione di una garanzia da parte nostra, del nostro rappresentante legale o del nostro ausiliario.

XII. Luogo di adempimento, legge applicabile e foro competente

1. Se non espressamente concordato diversamente, il luogo di adempimento è la sede legale del fornitore. Ciò vale anche se il fornitore spedisce il prodotto a proprie spese a un indirizzo di consegna indicato dall'acquirente.
2. Si applica il diritto sostanziale italiano con esclusione della CISG.
3. Il foro competente è quello del luogo in cui il fornitore ha la propria sede legale. Tuttavia, il fornitore è autorizzato a citare in giudizio il cliente anche presso il foro generale dell'acquirente.

Il fornitore

L'acquirente

Le seguenti disposizioni delle suddette CG sono espressamente confermate e accettate ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., ovvero le cifre II. Offerte, documenti d'offerta, conferma d'ordine, III Autorizzazione di esportazione, autorizzazione di trasferimento, V. Tempi di consegna, VI. Forza maggiore, VII. Trasferimento del rischio, verifica dell'opera, IX. Riserva di proprietà, X. Garanzia per vizi, XI. Responsabilità e XII. Luogo di adempimento, legge applicabile e foro competente.

L'acquirente